

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5472 del 03/11/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSU DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "FRACM Spa" - comune di Brescello.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5646 del 02/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tre NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.17739/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**FRACM Spa**" – **Brescello**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**FRACM Spa**" avente sede legale in Comune di **Brescello – Strada Brescello-Cadelbosco n.54** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di **fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture**, ubicato in Comune di **Brescello – Strada Brescello-Cadelbosco n.49/A** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con PG/95789 del 18/06/2021 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 05/07/2021 al PG/104883 e in data 02/08/2021 al PG/120449;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche, inclusivo delle meteoriche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.L.gs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Tenuto conto che la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dalla Ditta "**FRACM Spa**", relativamente alla matrice scarichi, fa riferimento ad un punto di scarico S1 nel corpo idrico superficiale Dugara Scaloppia, facente parte del reticolo di bonifica del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, nel quale confluiscono le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di uffici e spogliatoi e le acque meteoriche provenienti dai pluviali delle coperture del fabbricato, dalle aree cortilive impermeabili e dalle aree verdi;

Rilevato che le acque che si generano durante le attività di verniciatura, in particolare nella fase di lavaggio nel tunnel di fosfograssaggio, non vengono scaricate ma raccolte in apposita vasca di raccolta per poi essere smaltite come rifiuto tramite ditte autorizzate;

Dato atto che è stata indetta in data 7/07/2021, con lettera PG/105978, la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono già stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- il parere di conformità urbanistica del comune di Brescello con atto PG/111074 del 15/7/2021;
- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto Reggio Emilia - Sede di Novellara con atto PG/125226 del 10/08/2021;

- il parere di compatibilità idraulica rilasciato dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale con atto PG/124984 del 09/08/2021;
- il nulla osta del Comune di Brescello per lo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale al PG/168236 del 02/11/2021

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"FRACM Spa"** ubicato nel Comune di **Brescello – Strada Brescello-Cadelbosco n.49/A**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche, inclusivo delle acque meteoriche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06 (Scarico S1)
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 - Scarico (S1) delle acque reflue domestiche, inclusivo delle meteoriche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**FRACM Spa**" è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture** nell'impianto ubicato in Comune di **Brescello – Strada Brescello-Cadelbosco n.49/A** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE E1 – SCARICO 1 TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO
 EMISSIONE E2 – SCARICO 2 TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO
 EMISSIONE E3 – CALDAIA A GAS METANO DA 465 KW TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO
 EMISSIONE E4 - E5 – CALDAIA A GAS METANO DA 200 KW CAD. FORNO DI ASCIUGATURA
 EMISSIONE E6 – CALDAIA A GAS METANO DA 325 KW FORNO GELIFICAZIONE
 EMISSIONE E7 – FORNO GELIFICAZIONE 1
 EMISSIONE E8 – FORNO GELIFICAZIONE 2
 EMISSIONE E9 - E10 – CALDAIA A GAS METANO DA 325 KW CAD. FORNO COTTURA
 EMISSIONE E11 – POLIMERIZZAZIONE 1 FORNO COTTURA
 EMISSIONE E12 – POLIMERIZZAZIONE 2 FORNO COTTURA
 EMISSIONE E13 – POLIMERIZZAZIONE 3 FORNO COTTURA
 EMISSIONE E14 – FILTRO CABINA LINEA 3
 EMISSIONE E15 – FILTRO CABINA LINEA 2
 EMISSIONE E16 – FILTRO CABINA LINEA 1
 EMISSIONE E17 – BANCO CARTEGGIATURA
 EMISSIONE E18 – BANCHI INCOLLAGGIO
 EMISSIONE E19 – COMPRESSORE
 EMISSIONE E20 – CENTRALE TERMICA DI RISCALDAMENTO A GAS METANO DA 133,3 KW

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **25 Novembre 2021** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **3 Dicembre 2021**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	SCARICO 1 TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO	6000	Oltre il colmo del tetto	14	Sostanze Alcaline (Na2O) Fosfati (PO4)	< 5 < 5	
E2	SCARICO 2 TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO	6000	Oltre il colmo del tetto	14	Sostanze Alcaline (Na2O) Fosfati (PO4)	< 5 < 5	
E3	CALDAIA A GAS METANO DA 465 KW TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E4-E5	CALDAIA A GAS METANO DA 200 KW CAD. FORNO DI ASCIUGATURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E6	CALDAIA A GAS METANO DA 325 KW FORNO GELIFICAZIONE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E7	FORNO GELIFICAZIONE 1	1400	Oltre il colmo del tetto	14	Materiale particellare	< 5	
E8	FORNO GELIFICAZIONE 2	1400	Oltre il colmo del tetto	14	Materiale particellare	< 5	
E9-E10	CALDAIA A GAS METANO DA 325 KW CAD. FORNO COTTURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E11	POLIMERIZZAZIONE 1 FORNO COTTURA	1400	Oltre il colmo del tetto	14	COV (Come C-Tot)	< 50	
E12	POLIMERIZZAZIONE 2 FORNO COTTURA	1400	Oltre il colmo del tetto	14	COV (Come C-Tot)	< 50	
E13	POLIMERIZZAZIONE 3 FORNO COTTURA	3000	Oltre il colmo del tetto	14	COV (Come C-Tot)	< 50	
E14	FILTRO CABINA LINEA 3	18000	Oltre il colmo del tetto	14	Materiale particolare	< 5	
E15	FILTRO CABINA LINEA 2	18000	Oltre il colmo del tetto	14	Materiale particolare	< 5	
E16	FILTRO CABINA LINEA 1	18000	Oltre il colmo del tetto	14	Materiale particolare	< 5	
E17	BANCO CARTEGGIATURA	3800	Oltre il colmo del tetto	1	Materiale particolare	< 10	(*)
E18	BANCHI INCOLLAGGIO	14000	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale particolare COV (Come C-Tot)	< 10 < 50	
E19	COMPRESSORE	----	----	----	----	----	
E20	CENTRALE TERMICA DI RISCALDAMENTO	Tale emissione, trattandosi di impianto termico civile con potenza termica < 3 MW, non è sottoposta ad autorizzazione, tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i					

(*) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152 e dagli autocontrolli periodici.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolare, delle sostanze alcaline, dei fosfati e dei COV (come C-Tot) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.11 – 12 – 13 e una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1 – 2 – 7 – 8 – 14 – 15 – 16 – 18.

3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

- 4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/95789 del 18/06/2021 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 5/07/2021 al PG/104883 e in data 2/08/2021 al PG/120449.
- 6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.
- 9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico (S1) delle acque reflue domestiche, incluso delle meteoriche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 .

Nello stabilimento si effettua lo stoccaggio a magazzino di semilavorati e prodotti finiti e si svolge attività di verniciatura dei componenti metallici. Le acque generate durante l'attività di verniciatura non vengono scaricate ma raccolte in apposita vasca di raccolta per poi essere smaltite come rifiuto tramite ditte autorizzate.

La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un punto di scarico, S1, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici degli uffici e degli spogliatoi, inclusive delle acque meteoriche provenienti dalle coperture del fabbricato e dalle aree verdi, nonché le acque reflue di dilavamento che ricadono sull'area cortiliva e sulla rampa di carico-scarico merci.

Le aree cortilive sono adibite a parcheggio o al transito di mezzi e non sono soggette a sporcamento, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione integrativa ricevuta il 02/08/2021 al PG/120449.

Il recettore finale dello scarico S1 è il canale di bonifica Dugara Scaloppia, un canale di tipo promiscuo utilizzato sia come scolo sia durante l'irrigazione, appartenente alla rete di bonifica del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale.

Il progetto presentato dalla Ditta prevede un impianto di trattamento delle acque reflue domestiche costituito da:

- n.7 fosse Imhoff a valle dei diversi servizi igienici
- n.1 impianto ad ossidazione totale in cui confluisce un'unica rete di raccolta delle acque reflue provenienti dalle imhoff
- n.1 vasca di sedimentazione secondaria

A valle dell'impianto di trattamento è presente un pozzetto di controllo e un successivo pozzetto di ispezione, munito di valvola di non ritorno.

Sul lato nord e sul lato ovest del piazzale sono state predisposte due vasche di laminazione per la raccolta delle acque meteoriche che poi convogliano al pozzetto di ispezione munito di valvola di non ritorno, a valle idraulica dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche, e si uniscono alle acque reflue domestiche prima di essere scaricate nel corpo idrico recettore finale.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto.

La planimetria di riferimento è la tavola inviata come documentazione integrativa e acquisita al PG/120449 il 02/08/2021.

Prescrizioni

1. La Ditta deve realizzare l'intervento rispettando gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate, e dandone comunicazione di conclusione dei lavori entro 120 giorni dalla data del presente atto;
2. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori;

3. Le caratteristiche dello scarico, presso il pozzetto di ispezione immediatamente a valle della vasca di sedimentazione secondaria, devono rispettare i limiti previsti dalla Tab. D della D.G.R. 1053/03;
4. Per lo scarico delle acque domestiche dovrà essere effettuato almeno 1 volta all'anno un autocontrollo per la verifica del rispetto dei limiti della Tab. D della D.G.R. 1053/03 in particolare per solidi sospesi totali, COD, BOD5, azoto ammoniacale e grassi olii animali e vegetali e i relativi certificati analitici dovranno essere conservati a disposizione degli agenti accertatori;
5. Le reti fognarie delle acque meteoriche e delle acque reflue domestiche devono essere completamente separate prima del trattamento depurativo;
6. Il pozzetto d'ispezione posto a valle della griglia di raccolta acque meteoriche della rampa di carico-scarico dovrà essere dotato di valvola di chiusura al fine di prevenire eventuali sversamenti accidentali in acque superficiali di sostanze inquinanti/idrocarburi;
7. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo;
8. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente;
9. Il pozzetto di controllo e prelievo posto immediatamente a valle della vasca di sedimentazione secondaria e il pozzetto dotato di valvola di non ritorno, immediatamente a monte del recapito in acqua superficiale, dovranno essere predisposti ed attrezzati al fine di garantire l'accessibilità, lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza nel rispetto delle metodologie IRSA e dovranno essere indicati in modo visibile;
10. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti di depurazione tramite periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, dei quali conservare la relativa documentazione;
11. Dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti al fine di evitare eventuali avarie del depuratore (come ad esempio: segnalatore acustico \ visivo di guasto ecc.);
12. I fanghi prodotti dai processi depurativi, pulizie o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente di settore. I fanghi di depurazione devono essere conferiti a ditte autorizzate per il loro smaltimento. La documentazione relativa allo smaltimento deve essere conservata;
13. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore; tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque;

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione della rete fognaria e degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all’impatto acustico.

Dalla Valutazione Previsionale di impatto acustico allegata, datata 24/05/2021, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, risulta che:

- i limiti massimi in assoluto per il rumore sono rispettati;
- le differenze tra il livello di rumore ambientale previsto, misurato all’interno della finestra del recettore, e quello del rumore residuo (criterio differenziale) è inferiore ai 5dB durante il periodo diurno.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l’attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l’installazione di nuove sorgenti sonore e/o l’incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.